RISPOSTE AI CHIARIMENTI

PROCEDURA DI GARA APERTA, IN AMBITO U.E., AI SENSI DEGLI ARTT. 60 E 95 DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO MISTO SERVIZI E LAVORI PER LA CONDUZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E TERZO RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI TERMICI E IDRAULICI, DI CONDIZIONAMENTO ESTIVO, DI AREAZIONE E DI TUTTI I SOTTOSISTEMI AD ESSI COLLEGATI, OPERE ACCESSORIE E SERVIZI PROFESSIONALI PER LO STABILE OVE HA SEDE LA FONDAZIONE, IN VIA ANTONIOTTO USODIMARE N. 31 ROMA E TUTTE LE ALTRE SEDI ISTITUZIONALI SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE, PER UN PERIODO DI MESI 36 - CIG 845121968A

I^ Chiarimento:
Relativamente ai "Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale" punto 3 del Disciplinare:
"esecuzione, nell'ultimo triennio, di servizi di Building Information Modeling (BIM), di importo complessivo almeno pari a euro 30.000,00; ……..", chiediamo conferma che in assenza di detto requisito possiamo dichiarare di subappaltare il servizio ad uno studio che lo possegga.

Risposta al I^ chiarimento:
Non è esclusa la partecipazione all'appalto attraverso il ricorso al subappalto qualificante nel rispetto delle previsioni di legge applicabili al presente appalto ed in conformità alle indicazioni rilasciate dall'ANAC nel parere di precontenzioso AG/1/2015/AP del 4 febbraio 2015 *"(…) in caso di subappalto necessario, la dichiarazione che il concorrente deve rendere (….) generalmente riferita alla sola volontà di subappaltare parte delle prestazioni oggetto del contratto, contenga anche il nominativo del subappaltatore nonché la dimostrazione del possesso in capo a quest'ultimo dei requisiti di qualificazione carenti in capo al concorrente"*.
In tal caso, oltre la documentazione richiesta al concorrente inerente il subappalto, il subappaltatore dovrà produrre il DGUE (All.2), la dichiarazione sostitutiva complementare al DGUE (All.3) e sottoscrivere, assieme agli altri operatori che compongono il concorrente, la domanda di partecipazione (All.1). Inoltre dovrà essere prodotto il PassOE generato nella forma e nei modi previsti dalle direttive ANAC in caso di subappalto.

II^ Chiarimento:
Con la presente si chiede se la garanzia provvisoria va costituita o rientra in quanto emanato con D.L. n. 76 del 16/07/2020.

Risposta al II^ chiarimento:
Le previsioni di cui all'art. 1, co. 4 del D.L. n. 76 del 16/07/2020, inerenti la cancellazione dell'obbligo di richiesta della garanzia provvisoria, riguardano gli appalti sottosoglia.
Nel presente appalto la garanzia provvisoria è stata richiesta ai sensi dell'art 93 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. tenendo conto che le prestazioni a misura potrebbero non essere richieste all'operatore, pertanto, al fine di rendere l'importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto, è stata prevista la riduzione dell'importo della cauzione all'1 per cento.

III^ Chiarimento:
Si chiede se il requisito di capacità tecnico - professionale richiesto n.3: esecuzione, nell'ultimo triennio, di servizi di Building Information Modeling (BIM), di importo complessivo almeno pari a euro 30.000,00, possa essere soddisfatto ricorrendo al subappalto necessario.

Risposta al III^ chiarimento:
Si rimanda alla risposta fornita al chiarimento I^.

IV^ Chiarimento:
Si chiede di voler indicare quale tra le prestazioni oggetto di appalto è "Principale" e quale "Secondaria" ai fini della ripartizione delle stesse in caso di ATI Verticale.

Risposta al IV chiarimento:
Con riferimento al par 3 del disciplinare ed ai requisiti di ammissione alla gara di cui al par 5 punto c) del disciplinare, l'oggetto "principale" dell'appalto sono le prestazioni di servizi di conduzione e manutenzione impianti di cui al punto 1 e 2b. Le rimanenti attività risultano "secondarie".

PRESTAZIONE PRINCIPALE DELL'APPALTO		Euro
1	CANONE MANUTENZIONE CON CONTABILIZZAZIONE A CORPO	393.000,00
2b	INTERVENTI SANIFICAZIONE FAN COILS	506.197,20
PRESTAZIONI SECONDARIE		
2a	INTERVENTI NON COMPRESI NEL CANONE	457.750,13
3	REALIZZAZIONE MODELLO BIM SEDE ROMA	58.490,92

V^ Chiarimento:
Si chiede conferma che possa partecipare alla Gara un RTI di tipo verticale.

Risposta al V^ chiarimento:
Non è esclusa la partecipazione all'appalto attraverso il ricorso ai raggruppamenti verticali nel rispetto delle previsioni di legge applicabili al presente appalto.

VI^ Chiarimento:
Si chiede conferma che possa partecipare alla gara un Costituendo RTI in cui l'Impresa Capogruppo svolga tutti i servizi e gli interventi di manutenzione oggetto di appalto e l'impresa mandante esegua le prestazioni di cui alla voce C) del Capitolato prestazionale; In tal caso si chiede che i requisiti speciali possano essere così soddisfatti:

a) La capogruppo mandataria apporta i seguenti requisiti:
- *integralmente il richiesto fatturato specifico minimo annuo di servizi di conduzione e manutenzione impianti (par. 5 lett. c) 1. del Disciplinare);*
- *l'attestazione SOA per la categoria e classifica richiesta (par. 5 lett. c) 2. del Disciplinare);*
- *le certificazioni ISO 9001 e 14001;*

b) la mandante, invece, apporta esclusivamente il requisito relativo all'esecuzione di servizi di BIM nell'ultimo triennio (par. 5 lett c) 3 del Disciplinare).

Risposta al VI^ chiarimento:
Fermo restando che la cognizione delle modalità di partecipazione e della relativa normativa vigente è a carico del concorrente, si rinvia alla risposta al V^ chiarimento.

VII^ Chiarimento:
Si chiede conferma che la documentazione comprovante i requisiti di partecipazione prevista al punto VII vada caricata esclusivamente sul portale AVCPASS a seguito della conclusione delle operazioni di apertura delle buste amministrativa, tecnico ed economica e quindi in caso di collocazione al primo posto della graduatoria di gara.

Risposta al VII^ chiarimento:

Fermo restando che la documentazione atta alla dimostrazione dei requisiti ai fini della valutazione tecnica andrà prodotta in fase di formulazione dell'offerta, la documentazione a comprova dei requisiti di partecipazione dovrà essere caricata sul portale AVCPass.

VIII^ Chiarimento:

Con riferimento al criterio di valutazione dell'offerta tecnica "C. Certificazioni" e in particolare al sub criterio C.3 del Disciplinare di gara, in forza del quale è previsto che ai fini dell'attribuzione del punteggio ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura dovrà avere il "Possesso della certificazione del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione dell'Azienda UNI ISO 37001:2016 o equivalente, rilasciata da organismi accreditati", si chiede di confermare che possa essere considerato equivalente il possesso del rating di legalità attribuito dall'Autorità garante della Concorrenza e del Mercato, che come noto è un indicatore sintetico del rispetto di elevati standard di legalità da parte delle imprese che ne abbiano fatto richiesta, unitamente all'adozione di un modello di controllo organizzazione e gestione ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Risposta al VIII^ chiarimento:

Si conferma quanto riportato nel Disciplinare che prevede ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio il "*Possesso della certificazione del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione dell'Azienda UNI ISO 37001:2016 o equivalente, rilasciata da organismi accreditati".*

IX^ Chiarimento:

Con riferimento al criterio di valutazione dell'offerta tecnica "A. Struttura organizzativa" e in particolare ai sub criteri A.2, A.3 e A.4, relativi alle abilitazioni del personale operativo richieste ai fini premianti, si chiede di precisare se per "addetti in organico" si intendano sia quelli legali all'impresa da un rapporto di lavoro di tipo subordinato sia quelli distaccati presso l'impresa concorrente.

Risposta al IX^ chiarimento:

Ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio saranno valutati i requisiti degli addetti in organico all'interno della struttura organizzativa esistente al momento della formulazione dell'offerta.

X^ Chiarimento:

Con riferimento al criterio di valutazione dell'offerta tecnica "A. Struttura organizzativa" e in particolare ai sub criteri A.2, A.3 e A.4, se il personale operativo debba essere legato all'impresa concorrente da rapporto di lavoro subordinato o di "distacco" già alla data di presentazione dell'offerta ovvero se dette figure possano anche solo essere vincolate con l'impresa al momento della presentazione dell'offerta da una formale di dichiarazione di impegnarsi a mettersi a disposizione dell'impresa stessa anche ai fini dell'assunzione in caso di aggiudicazione della presente procedura.

Risposta al X^ chiarimento:

Si rinvia alla risposta al IX^ chiarimento.

XI^ Chiarimento:

Atteso che dai documenti di gara appare che il presente appalto sia ad alta intensità di manodopera si chiede se nel rispetto delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali volte a tutelare la stabilità occupazionale l'aggiudicatario del contratto di appalto sia tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'esecutore uscente, come previsto dall'articolo 50 del D.Lgs. 50/2016, ferma restando la

necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto.
In caso di risposta positiva, si chiede:

- *se occorre presentare o meno un progetto di assorbimento del personale uscente in sede di offerta;*
- *di fornire indicazioni al fine di conciliare l'assorbimento del personale uscente con le figure della struttura organizzativa offerte dal concorrente e oggetto di attribuzione di punteggio in sede di offerta tecnica ai fini dell'attribuzione di punteggio.*

Risposta al XI^ chiarimento:
Non è prevista l'applicazione della clausola sociale.

Richiesta di proroga:
Sono pervenute inoltre le seguenti richieste di proroga:

- *Attesa l'incidenza dei chiarimenti formulati sulla presentazione dell'offerta, nonché l'importanza e l'articolazione delle prestazioni oggetto dell'appalto, circostanze che richiedono necessariamente la predisposizione di un'articolata ed esaustiva offerta tecnica ed una congruente offerta economica, si chiede di voler concedere una proroga del termine di presentazione delle offerte di almeno venti giorni al fine di consentire la presentazione di offerte serie e ponderate nonché corrispondenti sotto il profilo tecnico alle aspettative di codesta spettabile Stazione Appaltante e a garantire la migliore soddisfazione dei suoi bisogni;*
- *visto l'evolvere della situazione Covid e le difficoltà organizzative si chiede di prevedere una proroga dei termini di scadenza della procedura di almeno due settimane.*
- *La presente con riferimento alla procedura in oggetto, al fine di chiedere a Codesta Stazione appaltante di volere disporre, ai sensi dell'art. 79, comma 3, lettera b) del d. lgs. 18 aprile 2016 n. 50, una proroga del termine di presentazione delle offerte pari ad almeno 30 giorni, rispetto alla data prevista del 06/11/2020.*
  Quanto precede in considerazione del fatto che tale termine risulta eccessivamente breve rispetto alla natura, complessità e importanza delle prestazioni di cui alla procedura in oggetto, non consente ai concorrenti di disporre del tempo necessario per la formulazione di un'offerta idonea a conseguire l'aggiudicazione, tenuto conto della natura e delle caratteristiche peculiari dei servizi in appalto.
  Ci preme evidenziare, altresì, che, anche in mancanza dei presupposti di cui al citato art. 79, che comportano l'obbligo di disporre la proroga, la stessa sarebbe, in ogni caso giustificata dall'esigenza di rispettare i canoni di massima apertura alla concorrenza (anche con riferimento alle piccole e medie imprese del settore) che presiedono allo svolgimento delle gare pubbliche e che esigono che la partecipazione sia consentita, effettivamente, al maggior numero possibile di operatori economici e che "Tale fondamentale principio riguarda a maggior ragione le Centrali di Committenza considerata l'elevata incidenza che gli appalti dalla stessa affidati, per il loro valore e per l'estensione delle amministrazioni che se ne avvalgono, sono destinati ad avere sui relativi mercati [TAR Lazio – sent. n. 09441/2016].

Risposta richiesta di proroga:
Non si riscontrano i presupposti per la concessione di una proroga.